

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 7 in data 8/1/2016

**ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E
POLITICHE DEL LAVORO**

Ricerca, innovazione e qualità

**Bando
Fabbrica Intelligente**

INDICE

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – OBIETTIVO DELL’INTERVENTO	7
ART. 4 – IL BANDO FABBRICA INTELLIGENTE PIEMONTE	7
ART. 5 – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	8
ART. 6 – AMBITI DI INTERVENTO	9
ART. 7 – RISORSE DISPONIBILI	10
ART. 8 – BENEFICIARI	10
ART. 9 – REGOLE SPECIFICHE PER I PROGETTI	11
9.1. AMBITO TEMPORALE PER L’AVVIO E LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI	11
9.2. SIGNIFICATIVA PRESENZA DI PMI	12
9.3. DEFINIZIONE DI PROGETTO IN COLLABORAZIONE	12
9.4. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO E RUOLO DEL CAPOFILA	13
9.5. INVESTIMENTI AMMISSIBILI	14
9.6. ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI	14
9.7. LIMITI DIMENSIONALI DEI PROGETTI	15
9.8. VARIAZIONI E PROROGHE DI PROGETTO	15
ART. 10 – FORMA E ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI	16
ART. 11 – SPESE AMMISSIBILI	17
ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	19
ART. 13 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	19
ART. 14 – AVVIO E CHIUSURA DEI PROGETTI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	20
ART. 15 – RINUNCIA	21
ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI	21
ART. 17 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	22
ART. 18 – REVOCA DEL CONTRIBUTO	23
ART. 19 – DIVIETO DI CUMULO	24
ART. 20 – PUBBLICITÀ, DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA	24
ART. 21 – MONITORAGGIO	25
ART. 22 – RESPONSABILITÀ	26
ART. 23 – NORME APPLICABILI	26
ART. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	26
ART. 25 – MODALITÀ DI RICORSO	26

Art. 1 - Premessa

L'industria mondiale rappresenta uno dei pilastri dell'occupazione, dello sviluppo economico, materiale e sociale. Per contro, l'industria dei paesi sviluppati dovrà affrontare la sfida dell'aumento della domanda, della riduzione dei lavoratori ad alta specializzazione (per via del declino demografico) e della competizione con i paesi emergenti.

La fabbrica intelligente del futuro rappresenta il paradigma che consentirà alle economie avanzate di competere globalmente nel settore industriale manifatturiero. La Valle d'Aosta ha l'obiettivo di capitalizzare al meglio la propria tradizione e vocazione industriale e di eccellere nelle tecnologie che abilitano, innovano e diffondono, anche all'estero, la fabbrica intelligente del futuro.

Il presente Bando è promosso dalla Regione Valle d'Aosta in attuazione dell'Accordo quadro con la Regione Piemonte in materia di ricerca attraverso il quale le Regioni in questione, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle norme, concordano di collaborare nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, dando la possibilità, tra l'altro, alle imprese valdostane e piemontesi di partecipare congiuntamente a progetti di ricerca e sviluppo che siano maggiormente efficaci grazie alla creazione di ampi partenariati.

Il presente Bando ha la finalità di favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali con sede operativa in Valle d'Aosta che promuovano lo sviluppo di tecnologie innovative e l'applicazione di sistemi avanzati di produzione, partecipando a progetti collaborativi che abbiano ricadute nei settori industriali applicabili alla "Fabbrica intelligente del futuro", oggetto del Bando Piattaforma tecnologica "Fabbrica intelligente", approvato dalla Regione Piemonte con la DGR n. 17 – 2222 del 12/10/2015, di seguito denominato *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*.

I soggetti beneficiari dovranno, pertanto, partecipare a progetti finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi del *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*, cui è collegato il presente bando.

Il presente Bando costituisce, inoltre, applicazione dei commi 4 e 8 dell'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 "Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo" e stabilisce "*Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi*".

I contributi concessi alle imprese in applicazione del presente Bando costituiscono Aiuti di Stato concessi in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*) e dell'articolo 28 (*Aiuti all'innovazione a favore delle PMI*) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 2 – Definizioni

Aiuto: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alle normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

Associazione temporanea di scopo (in seguito «ATS»): l'aggregazione tra imprese e organismi di ricerca, che collaborano tra di loro per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo, si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato che prende la forma di Associazione

Temporanea di Scopo (ATS). L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali. I componenti dell'aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila.

Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Ai fini del *Bando Fabbrica intelligente Piemonte* con il termine “collaborazione effettiva” si intende una partecipazione minima da parte delle PMI non inferiore al 30% del totale dei costi ammissibili di progetto. Analogamente gli organismi di ricerca potranno partecipare in una misura non inferiore al 15% ma non superiore al 30% dei costi totali ammissibili di progetto. Ai fini della presente definizione con il termine “impresa” si intendono anche i consorzi di imprese e le società consortili di imprese, le reti di impresa mentre con il termine “organismo di ricerca” si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.

Consorzio o Società consortile: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. I consorzi e le società consortili non dovranno avere durata inferiore al piano di ammortamento del finanziamento a credito agevolato e, nel caso in cui il progetto non preveda la richiesta di finanziamento a credito agevolato, non dovranno avere durata inferiore a cinque anni dalla data di inizio del progetto di ricerca. Il consorzio o società consortile, nell'ambito dell'ATS prevista dalle Linee del *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*, potrà proporre domanda esclusivamente come singola impresa o come singolo organismo di ricerca e non come raggruppamento; non potrà, infatti, presentare domanda di aiuto un'ATS composta da un consorzio o società consortile e dalle imprese o dagli organismi di ricerca facenti parte del consorzio o società consortile stessi.

Grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Imprese: si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine “imprese”, indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- microimprese, piccole (in seguito «PI») e medie imprese (in seguito «MI»): le imprese individuate ai sensi della citata Raccomandazione (2003/361/CE);
- grandi imprese (in seguito «GI»): le imprese che, ai sensi della sopra citata Raccomandazione, non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
- consorzi di sole imprese;
- società consortili di sole imprese.

In relazione alle ultime due tipologie di imprese si rimanda alla definizione di *Consorzio o Società consortile*.

Imprese economicamente e finanziariamente sane: ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Impresa in difficoltà: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario

selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Partenariato: l'insieme dei partner partecipanti ad una ATS costituita o costituenda per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo.

Partner: impresa, consorzio, società consortile partecipante ad una ATS costituita o costituenda per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo.

Piccole e medie imprese (PMI): sono quelle imprese, iscritte nel registro delle imprese, che soddisfano i requisiti indicati nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni, a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

- *Micro impresa*: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
- *Piccola impresa*: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
- *Media impresa*: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale definizione;
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che, della definizione di cui all'Allegato I, si sono riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

Progetto di ricerca e sviluppo (in seguito «Progetto» o «Progetto di R&S»): un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

Regime di aiuti: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.

Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

S3: Nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy* – S3), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.

Soggetto capofila: è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore. Ai fini del *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*, il Capofila deve essere necessariamente un'impresa.

Spese di personale: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessate.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

U.L.A.: le ULA (Unità Laborative Annue), così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, di recepimento della Raccomandazione (2003/361/CE), sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative comunitarie e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA 2. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Unità produttiva: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Art. 3 – Obiettivo dell'intervento

Il presente Bando è rivolto al finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale con i seguenti obiettivi prioritari:

- sostenere la ricerca industriale e l'innovazione nelle tecnologie che abilitano e diffondono la Fabbrica intelligente del futuro;
- favorire la collaborazione tra imprese e il sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività nelle tecnologie della Fabbrica intelligente;
- agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e organismi di ricerca, incentivando la creazione di aggregazioni;
- favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione e sulla competitività del sistema produttivo della Valle d'Aosta.

Art. 4 – Il Bando Fabbrica intelligente Piemonte

La Regione Piemonte, in accordo con il MIUR, intende sostenere “Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale” (Piattaforme Tecnologiche) che consentano l'acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze nonché l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese (in specie piccole e medie) che operano in aree scientifiche e tecnologiche individuate in conformità a quanto indicato negli atti di indirizzo e programmazione della Regione Piemonte richiamati in premessa.

Le Piattaforme Tecnologiche sono concepite come un insieme integrato, coordinato e organico di azioni di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di attività di dimostrazione, che, alimentandosi reciprocamente, siano finalizzate al perseguimento di obiettivi industriali di breve-medio periodo. In tale ottica, i programmi strategici devono comprendere azioni che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di una pluralità di soggetti diversi attivi nella ricerca e nell'innovazione. I progetti strategici si caratterizzano dunque per la previsione di operazioni e azioni integrate, anche di carattere intersettoriale e individuate sulla base di un'ampia condivisione, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo della competitività e dell'innovazione del sistema economico regionale e richiedono, per la loro complessità, un approccio attuativo coordinato.

La piattaforma rappresenta uno strumento di coordinamento che riunisce diversi portatori di interessi attorno ad una visione comune e ad una strategia di sviluppo di nuove applicazioni, nuovi prodotti e nuovi servizi che derivano dalla convergenza di più traiettorie tecnologiche. In particolare, le strategie di coordinamento che sono abilitate dalla definizione di piattaforma attengono principalmente all'identificazione di problemi tecnologici rilevanti, alla definizione di una lista di priorità nella soluzione degli stessi, alla mobilitazione di risorse dedicate ed all'ottenimento di una sufficiente massa critica di conoscenza e sforzi innovativi.

La Regione Piemonte, in questa prospettiva - secondo gli indirizzi assunti con il provvedimento richiamato in premessa - intende indirizzare, nell'ambito del Bando Fabbrica intelligente Piemonte, i finanziamenti su pochissimi progetti di larga scala in settori strategici, concertando agende di ricerca e sviluppo comuni, su un orizzonte di breve/medio termine, tra grandi attori industriali e della ricerca definiti e organizzati in una forma riconosciuta di coordinamento.

Art. 5 – Il procedimento amministrativo

Come già anticipato in premessa, il presente Bando è finalizzato a permettere la partecipazione di imprese valdostane al Bando Fabbrica intelligente emanato dalla Regione Piemonte.

Il *Bando Fabbrica intelligente Piemonte* prevede un procedimento di selezione che si articola in due fasi:

- una prima fase in cui i soggetti interessati dovranno presentare, nell'ambito del dossier di candidatura, il “pre-progetto” (o progetto preliminare) che sarà valutato da un nucleo di valutazione che potrà richiedere di acquisire ulteriori elementi di approfondimento, potrà negoziare con il soggetto capofila alcune richieste di parziale revisione/integrazione del progetto e potrà anche proporre l'integrazione di più proposte progettuali in un unico progetto ove ciò possa risultare funzionale a rafforzare reciprocamente le proposte progettuali e le aggregazioni proponenti. Questo primo processo valutativo si concluderà con la redazione di apposita graduatoria di merito;
- una seconda fase in cui i soggetti che avranno superato la prima fase saranno invitati a presentare il progetto definitivo (o progetto di dettaglio); nella fase di predisposizione del progetto definitivo, le strutture regionali competenti, con il supporto degli esperti componenti il nucleo di valutazione, interagiranno con il soggetto proponente al fine di una corretta applicazione delle diverse normative implicate.

Le imprese insediate in Valle d'Aosta, pertanto, potranno aggregarsi a partenariati che abbiano già superato positivamente la prima fase di selezione prevista dal *Bando Fabbrica intelligente Piemonte* trovando una collocazione funzionale e integrata nel progetto di seconda fase (progetto di dettaglio), rispettando i vincoli di progetto.

Il finanziamento dei partecipanti piemontesi al progetto sarà a carico della Regione Piemonte, mentre la Regione Valle d'Aosta finanzierà la partecipazione delle imprese valdostane che

presenteranno iniziative in risposta al presente Bando che siano valutate positivamente e che facciano parte di raggruppamenti ammessi a finanziamento da parte della Regione Piemonte.

Art. 6 – Ambiti di intervento

Il presente Bando è destinato al finanziamento di progetti presentati da imprese che partecipano a progetti del *Bando Fabbrica intelligente Piemonte* che percorrano in modo multidisciplinare e possibilmente multisettoriale una delle tre traiettorie strategiche (creazione di innovazioni di prodotto e processo intelligenti - *smart* - pulite – *clean* - ed efficienti dal punto di vista del consumo delle materie e dei costi di produzione - *resource efficiency*) fissate per il successo dell'innovazione nelle tecnologie della fabbricazione intelligente.

Ai sensi della sopra richiamata DGR della Regione Piemonte n. 17 – 2222 del 12/10/2015, le aree scientifiche e tecnologiche prioritarie, relativamente alle quali possono essere attivate le proposte di candidature al finanziamento sono le seguenti:

Processi di produzione, sistemi meccatronici e robotici per il manifatturiero avanzato	Manifattura additiva
	Sistemi e processi laser
	Sistemi ad alte prestazioni (alta precisione, alta produttività, alta affidabilità)
	Processi avanzati di deformazione, lavorazione e asportazione per nuovi materiali
	Modellizzazione e simulazione di processi e sistemi di produzione
	Processi di produzione sostenibili
	Sensoristica per il monitoraggio ed il controllo dei processi di produzione
	Componenti, macchine e robot intelligenti
Soluzioni ICT quali tecnologie abilitanti per la fabbrica del futuro	Soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distribuite e collaborative orientate ai servizi
	Soluzioni ICT per l'inclusione del mondo reale nella fabbrica
	Soluzioni ICT per la modellizzazione e la memorizzazione di grandi quantità di dati, la loro visualizzazione e l'estrazione automatica delle informazioni
	Nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura
	Soluzioni ICT per l'efficientamento energetico e la <i>green factory</i>
Produzione e impiego di materiali innovativi nel settore manifatturiero	Materiali multifunzionali
	Micro-nano materiali
	Materiali eco-compatibili
Tecnologie, strategie, metodi e gestione della manifatturiera avanzata	Metodi e strumenti per la progettazione e gestione della strategia manifatturiera
	Strategie per la gestione della catena dei fornitori
	Interazione avanzata uomo-macchina
	Ergonomia, tecnologie per ambienti più confortevoli e sicuri, aumento della competitività attraverso la valorizzazione delle persone
	Modellizzazione e simulazione per la progettazione e gestione integrata di prodotti, processi e sistemi
Aspetti trasversali: integrazione con aspetti afferenti l'area delle scienze economiche/umanistiche/sociali	Organizzazione del lavoro, sicurezza, tossicologia dei nuovi materiali, sociologia del lavoro, analisi degli impatti sociali, business model, comunicazione etc.

Potranno, pertanto, essere finanziate le proposte progettuali delle imprese insediate in Valle d'Aosta solo a condizione che il progetto di ricerca sia coerente con le aree scientifiche e tecnologiche prioritarie sopra indicate.

Art. 7 – Risorse disponibili

Per il finanziamento delle iniziative che perverranno alla scadenza del presente Bando è disponibile un ammontare di risorse pari a euro 1.000.000.

La disponibilità su indicata costituisce al momento il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente bando. Di norma, la Regione intende finanziare l'intero progetto salvaguardando il più possibile l'integrità della proposta. Nel caso in cui l'esito della valutazione porti ad individuare una molteplicità di proposte idonee il cui fabbisogno finanziario ecceda le disponibilità, l'amministrazione regionale, finanzia fino a concorrenza delle somme disponibili i progetti giudicati più meritevoli.

La Regione si riserva la possibilità di destinare ulteriori risorse per procedere al finanziamento degli interventi ammissibili non finanziabili ma utilmente posti in graduatoria.

Art. 8 – Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le imprese che partecipano a progetti collaborativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che siano finanziati dal *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*.

Le imprese beneficiarie sono le piccole, medie e grandi imprese che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, che abbiano un'unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio valdostano al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo e che abbiano almeno 10 dipendenti.

I richiedenti devono possedere il requisito del numero minimo dei dipendenti al momento della presentazione della domanda e dovranno mantenerlo per tutta la durata del progetto.

Le singole imprese non potranno presentare domande di contributo per più di due progetti. Nel caso un'impresa presenti tre o più richieste, alla stessa sarà chiesto di scegliere a quale progetto intende rinunciare.

Le imprese beneficiarie devono esercitare un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007":

- sezione B (estrazione di minerali da cave o torbiere) limitatamente alle classi 8.11, 8.12, 9.90,
- sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19,
- sezione D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata),
- sezione F (costruzioni),
- sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12,
- sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1.

I richiedenti devono essere iscritti al Registro delle imprese e devono essere attivi al momento della presentazione della domanda.

Nella sede operativa regionale dovrà essere esercitata un'attività economica, identificata come prevalente nella visura camerale, rientrante fra quelle sopra indicate.

I richiedenti devono soddisfare, al momento di presentazione della domanda, il seguente parametro di capacità economico-finanziaria:

- patrimonio netto > (costo progetto di ricerca – contributo pubblico)/2, per le medie e per le grandi imprese,
- patrimonio netto > (costo progetto ricerca – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese.

Nel caso in cui il soggetto stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per la determinazione del patrimonio netto potranno essere considerati:

- gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,
- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Per i soggetti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore legale dei conti esterno.

I richiedenti devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della proposta progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti:

- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC),
- essere in regola con la certificazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011),
- avere un'unità locale operativa sul territorio regionale al momento dell'erogazione, anche parziale, del contributo,
- essere iscritti nel Registro imprese della CCIAA competente,
- possedere capacità di contrarre ovvero non essere stati oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A.,
- garantire comportamenti professionalmente corretti vale a dire che nei confronti del legale rappresentante dell'impresa non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante,
- osservare gli obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e tutela dell'ambiente,
- non essere assoggettati a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o concordato preventivo, salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267,
- essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento,
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del Reg. (UE) n. 651/2014,
- aver rimborsato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati.

Art. 9 – Regole specifiche per i progetti

Possono beneficiare dei contributi le imprese valdostane che partecipano a progetti collaborativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che siano finanziati dal *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*.

Pertanto i progetti collaborativi di ricerca, cui le imprese valdostane partecipano, devono rispettare le regole previste dal Bando Fabbrica intelligente Piemonte, descritte nei commi da 9.1 a 9.8.

9.1. Ambito temporale per l'avvio e la conclusione degli interventi

I programmi finanziati non potranno avere, di norma, una durata superiore a 30 mesi, decorrente dalla concessione dell'agevolazione o dalla sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

Saranno riconosciute, ai fini del contributo, le spese sostenute anteriormente all'atto di ammissione definitiva a finanziamento, e comunque posteriormente alla data di presentazione del dossier di candidatura, sempre che afferiscano esclusivamente alla realizzazione del Progetto. Tale possibilità dovrà essere limitata e riferita a quelle attività che presentano inderogabile necessità di essere attivate anteriormente all'ammissione definitiva a finanziamento.

In tutti i casi non è ammissibile a finanziamento l'attività di predisposizione del dossier di candidatura.

9.2. Significativa presenza di PMI

La partecipazione di PMI è considerata significativa quando le stesse sostengono cumulativamente almeno il 30% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione della proposta progettuale.

Qualora la proposta progettuale non rispetti il requisito specifico previsto in termini di partecipazione significativa delle PMI, essa sarà ritenuta non ammissibile e non sarà possibile presentare controdeduzioni, modifiche e integrazioni.

Qualora il mancato rispetto del requisito consegua invece dalle rideterminazioni del piano dei costi applicate durante la fase di valutazione di merito e di congruità economico-finanziaria, i soggetti beneficiari ne vengono informati in via anticipata contestualmente alla restituzione del primo giudizio sull'intervento e possono proporre eventuali modifiche al fine di ripristinare le soglie minime previste.

Nel caso in cui in fase di valutazione non si accolgano le modifiche proposte e nel caso in cui la partecipazione delle PMI non possa essere ripristinata alle soglie minime previste, l'intervento - ancorché potenzialmente ammissibile nel merito - non potrà essere incluso tra quelli finanziabili.

Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il rispetto del requisito relativo alla partecipazione significativa delle PMI, pena la revoca del finanziamento concesso, dovrà continuare a sussistere anche a seguito di ogni eventuale variazione in corso d'opera e verrà riverificato in sede di rendicontazione finale.

Nel caso di variazioni della compagine (cfr art. 9.8) la verifica verrà invece effettuata contestualmente alla comunicazione della variazione. È tuttavia consentita una tolleranza del 10% rispetto alla soglia minima del 30% come in precedenza indicata, qualora le variazioni si verifichino successivamente alla concessione del contributo e all'avvio delle attività e riguardino esclusivamente la componente economica.

9.3. Definizione di progetto in collaborazione

In un progetto in collaborazione, i beneficiari dell'aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Perché vi sia collaborazione, le imprese o gruppi di imprese devono essere tra loro autonomi.

Sussiste "collaborazione", ai fini dell'accesso ai finanziamenti del Bando, quando:

- *nessuna impresa (o gruppo di imprese non autonome) sostiene da sola più del 50% dei costi ammissibili ed, in ogni caso,*
- *l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto/studio di fattibilità nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.*

In tale contesto non possono essere classificati come rapporti di collaborazione tutte le richieste di fornitura ad altri soggetti/imprese se inquadrabili come appalti ordinari di beni o servizi (anche di alto contenuto innovativo o tecnologico). L'acquisizione di beni/servizi reperiti dal beneficiario liberamente sul mercato quindi non potrà configurarsi come "collaborazione" e la si potrà attivare tenendo conto dei limiti di importo di cui al successivo art. 11 "Spese ammissibili".

E' vietato inoltre l'instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra i partner di uno stesso raggruppamento.

In fase di valutazione del criterio di selezione inerente la "Qualità del raggruppamento proponente", si terrà inoltre conto della composizione della compagine di progetto in ordine alla capacità di aver aggregato partners non facenti parti di una filiera di abituale sub-fornitura o più in generale non appartenenti ad un sistema di relazioni pre-esistenti.

9.4. Associazioni temporanee di scopo e ruolo del Capofila

A seguito della comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento da parte della Regione, entro 30 giorni, i partenariati dovranno costituirsi formalmente mediante un contratto di ATS (senza ricorrere obbligatoriamente alla stipula mediante atto pubblico notarile) con cui regolare ruoli e responsabilità dei singoli partecipanti al progetto.

In particolare, il contratto di associazione dovrà contenere i seguenti requisiti minimi:

- a. l'individuazione di un soggetto capofila, dotato di un mandato di rappresentanza, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'amministrazione regionale che dovrà essere di derivazione industriale;*
- b. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento (tale norma non si applica ai partecipanti valdostani che sono finanziati mediante risorse della Regione Valle d'Aosta);*
- c. accordo preliminare in merito alla ripartizione e alle condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nel progetto. L'Accordo deve contenere i principi in base ai quali tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto. Nel caso dell'organismo di ricerca, questi riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle sue attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione. In tutti i casi, l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.*

Al Capofila dovranno essere affidati i seguenti compiti:

- a. stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'ATS, tutti gli atti contrattuali connessi con l'ammissione a finanziamento e la gestione dei progetti fermo restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzioni delle parti di propria competenza in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se il finanziamento è da considerarsi globale sull'interesse del progetto, il beneficiario giuridico finale resta il singolo soggetto a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;*
- b. svolgere attività di coordinamento e monitoraggio del progetto. A tale scopo, in sede di proposta, il candidato dovrà dimostrare di possedere risorse (organizzative, professionali e strumentali) che assicurino capacità all'esercizio del ruolo. L'attività di coordinamento dovrà essere svolta da risorse interne al soggetto e non potranno essere appaltate esternamente. A tale attività (identificata con il WP0) potrà essere destinato il 5% max del budget di progetto;*
- c. svolgere funzione di controllo sugli avanzamenti di spesa rendicontati dai singoli partner finalizzato ad accertare la massima coerenza e pertinenza delle dichiarazioni di spese in relazione alle attività tecniche svolte dagli stessi partner. A tale scopo, il capofila sarà dotato*

della necessaria visibilità sulle dichiarazioni di spesa da parte dei partner e dovrà fornire una sua validazione preliminare prima che queste possano essere processate;

- d. svolgere funzione di raccordo per la trasmissione alla Struttura regionale competente di tutte le variazioni societarie rilevanti, riguardanti l'intero partenariato, per le quali è prevista l'adozione di provvedimenti di modifica.

9.5. Investimenti ammissibili

Sono considerate attività ammissibili quelle che si configurano, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, come progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.

Rientra invece nello sviluppo sperimentale la realizzazione di un dimostratore tecnologico o proof of concept, secondo la definizione del Reg. (UE) n. 651/2014.

Ai fini di questo bando, un dimostratore tecnologico è un prototipo di prodotto o di processo, ovvero un impianto pilota, ovvero un ambiente di sperimentazione, reale o simulata, specificamente costruito/a intorno all'idea innovativa. Esso deve avere la funzione di evidenziare la fattibilità dell'idea innovativa, valutarne le condizioni in un ambiente reale sia di fabbricazione che di funzionamento, studiarne i costi e mitigare i rischi di futura industrializzazione.

E' esclusa la finalità commerciale dell'attività dimostrativa. Ai fini di questo bando non sono attività dimostrative valide le attività di trasferimento tecnologico, nonché le attività di dimostrazione della tecnologia in ambiti espositivi, di fiera o equivalenti e in ogni caso l'attività la cui finalità sia la promozione della vendita.

Nel caso tuttavia il dimostratore tecnologico fosse equivalente a un processo o prodotto potenzialmente idoneo a diretto sfruttamento commerciale, questo deve essere specificamente escluso con dichiarazione del legale rappresentante della mandataria del raggruppamento.

L'attività dimostrativa deve, necessariamente, applicarsi in contesti produttivi appartenenti ai settori individuati dalla S3 regionale (aerospazio, automotive, chimica verde, mecatronica, made in, ossia agroalimentare e tessile, e innovazione per la salute) e può concorrere fino a un massimo del 50% del costo complessivo del progetto ma non risultare comunque al di sotto del 30% e, per quanto essa sia afferente lo sviluppo sperimentale, i costi devono essere programmati e rendicontati in modo da permetterne la separata identificazione. I costi dei beni pluriennali che sono funzionalmente incorporati nel dimostratore e ne costituiscono parte essenziale e non accessoria o separabile e, purché se ne dimostri l'esaurirsi della loro vita utile, possono essere ammessi a rendiconto per l'intero importo, in luogo della percentuale di ammortamento.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle definizioni sopra evidenziate: a tal fine, nel caso in cui nel progetto concorrano attività riconducibili a tutte le definizioni, la proposta progettuale dovrà precisare in quale delle tre tipologie (ricerca industriale, sviluppo sperimentale e dimostratore) rientri ciascuna delle attività di progetto.

9.6. Attività non ammissibili

Sono da ritenersi non ammissibili le seguenti attività:

- Trasferimento tecnologico: trasferimento e implementazione di conoscenze/tecnologie a favore di imprese del raggruppamento o di altre imprese esterne al raggruppamento;
- Ricerca di base: attività sperimentale o teorica svolta soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- Disseminazione/comunicazione: attività con una finalità "esterna" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca;
- Industrializzazione/commercializzazione: attività a valle del progetto di ricerca che riguardano l'ingegnerizzazione dei prodotti/processi e più in generale fasi troppo prossime al mercato;

- *Formazione/aggiornamento: attività finalizzata all'acquisizione di competenze da parte del personale impegnato sulle attività di ricerca mediante fruizione a momenti strutturati di formazione o partecipazione a convegni/seminari su temi affini a quelli trattati nel progetto, ad esclusione di quanto consentito nel Programma di attività formative relative al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca rivolto ai giovani apprendisti avviati all'impiego dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti.*

9.7. Limiti dimensionali dei progetti

Fermo restando i limiti di intensità di aiuto di cui alle tabelle sopra, le agevolazioni previste dal Bando Fabbrica intelligente Piemonte sono concesse entro i seguenti limiti:

DIMENSIONE MINIMA DEI PROGETTI (IN TERMINI DI INVESTIMENTO TOTALE)	> 5.000.000
AMMONTARE TOTALE DELL'AGEVOLAZIONE (PUBBLICA) PER SINGOLO PROGETTO	< 10.000.000
AMMONTARE DELL'AGEVOLAZIONE (PUBBLICA) PER SINGOLO SOGGETTO	< 5.000.000

In particolare, al fine di qualificare il più possibile il ruolo dei soggetti partecipanti ai progetti, non saranno prese in considerazione proposte di adesione di partner che individualmente non raggiungano la soglia dei 100.000 euro di investimento.

9.8. Variazioni e proroghe di progetto

Le variazioni possono riguardare modifiche al programma di lavoro, obiettivi realizzativi e output di progetto, voci di spesa del piano finanziario e ripartizione per pacchi di lavoro fermo restando il limite totale del finanziamento concesso e tenuto conto dei limiti temporali previsti dal bando.

In tutti i casi saranno prese in considerazione richieste di modifica, purché debitamente motivate, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- *che gli obiettivi scientifici e tecnologici siano riconfermati nel loro impianto fondamentale da non prevedere un riesame della validità dei contenuti;*
- *che le modifiche introdotte mantengano inalterato o al più riducano, in misura non superiore al 30%, il totale dei costi ammissibili;*
- *che il totale delle spese oggetto di variazione lasci inalterati i vincoli di destinazione di spesa (partecipazione min delle P.M.I., partecipazione min o max degli OdR, vincoli delle voci di spesa etc) secondo le specifiche del bando.*

Per ciascun progetto, le richieste di variazione dovranno essere presentate dal soggetto Capofila e dovranno raccogliere in un'unica istanza tutte le variazioni proposte dai partner. Tali richieste non saranno prese in considerazione se sottoposte nei sei mesi successivi dalla data di conclusione dei progetti. Non sono ammesse più di tre varianti nell'arco di durata dei progetti.

Il partenariato può essere soggetto alle seguenti variazioni:

- *redistribuzione dei carichi tra i partner: tale fattispecie può essere valutata a fronte del verificarsi di eventi oggettivi e non imputabili ai singoli partner o a una non accorta gestione del progetto da parte del capofila (es: fallimento di un partner, ecc.) e la relativa richiesta di variazione deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione della stessa tra cui, a titolo di esempio: tabella di raffronto tra la distribuzione originale e quella variata evidenziando lo spostamento dei carichi (tra partner e tra tipologie di partner) e l'incidenza di tale variazione sui conti economici dei vari partner;*
- *inserimento di un nuovo partner: tale fattispecie può essere valutata a fronte della presentazione della dimostrazione da parte del capofila della necessità di introdurre le capacità tecniche di un nuovo partner; tale dimostrazione deve essere corredata di documenti analoghi alla fattispecie sopra illustrata;*
- *decadenza del capofila: nel caso in cui il capofila abbia un oggettivo impedimento a compiere le attività progettuali e di coordinamento previste, il partenariato può presentare alla Regione,*

con o senza l'accordo del capofila, una proposta di riconfigurazione del progetto; tale proposta dovrà riportare la nuova composizione del partenariato con evidenza della distribuzione dei carichi progettuali tra i partner e tra le tipologie di partner, nonché del possesso da parte del nuovo capofila in pectore delle caratteristiche necessarie a svolgere le necessarie attività di gestione e coordinamento del progetto e del partenariato;

Sono sempre fatti salvi i casi di subentro derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario come acquisizioni, incorporazioni, fusioni ecc. purché sia reperibile in atti ufficiali il trasferimento degli obblighi derivanti dalla concessione dell'aiuto in capo al beneficiario originario sul nuovo soggetto. In ogni caso si rende obbligatoria la modifica dell'ATS.

Ciascun beneficiario é tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione cessazioni o modificazioni di attività nonché l'assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell'assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria) nonché ogni variazione degli organi amministrativi (nel caso di consorzi o società consortili, vanno comunicate anche le variazioni relative a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione) ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutte le variazioni devono essere preventivamente autorizzate. Tuttavia non necessita di preventiva autorizzazione il differimento del termine di avvio del progetto quando esso non sia superiore a mesi tre: tale differimento deve, comunque, essere tempestivamente comunicato alla Regione.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.

Sono in ogni caso ammesse d'ufficio variazioni inferiori al 5% del totale delle spese ammissibili. Le variazioni sopra tale soglia fino al limite del 10%, sono anch'esse consentite purché comunicate e concordate con la Regione.

I progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio. Si potranno valutare proroghe del termine di conclusione, per un periodo comunque non superiore ai 6 mesi.

Art. 10 – Forma e entità delle agevolazioni

I contributi a fondo perduto concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non potranno superare i seguenti massimali di importo:

- per le grandi imprese: euro 500.000,
- per le medie imprese: euro 250.000,
- per le piccole imprese: euro 150.000.

Per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e nella *pépinière d'entreprises* di Pont-Saint-Martin, i contributi concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non potranno superare i seguenti massimali di importo:

- per le grandi imprese: euro 600.000,
- per le medie imprese: euro 300.000,
- per le piccole imprese: euro 180.000.

In ogni caso dovranno essere rispettati i massimali di contributo previsti dall'articolo 8 della l.r. 84/1993.

Si intendono insediate nell'area industriale Cogne di Aosta o nella *pépinière d'entreprises* di Pont-Saint-Martin le imprese che nelle medesime dispongono della sede operativa valdostana.

L'area industriale Cogne è definita dalla sezione censuaria n. 250 del comune di Aosta.
La *pépinière d'entreprises* è l'edificio situato nell'area ex ILSSA Viola di Pont-Saint-Martin di proprietà di Vallée d'Aoste Structure s.r.l..

Considerato il fatto che i progetti sono necessariamente progetti collaborativi, l'intensità di aiuto massima, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente:

	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
ricerca industriale	55 %	65 %	70 %
sviluppo sperimentale	30 %	40 %	50 %

Art. 11 – Spese ammissibili

Per la realizzazione dei progetti di ricerca potranno essere riconosciute solo le spese quietanzate effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto di ricerca e, comunque, dopo la comunicazione alla Regione dell'accettazione del contributo e dell'avvenuto avvio del progetto, oltre alle spese sostenute anteriormente all'atto di ammissione a finanziamento.

Per tutte le tipologie di progetti/programma di ricerca sono ammissibili a finanziamento e imputati alla fase di ricerca industriale, allo sviluppo sperimentale od ad attività di dimostrazione, le seguenti spese:

Attività	Tipologie ammissibili di spesa
Per attività di ricerca industriale Per attività di sviluppo sperimentale	Spese di management e coordinamento a condizione che la stessa sia svolta con risorse interne del Capofila di progetto ed, eventualmente, dei WP leader. Tali spese non devono superare il 5% del costo totale. Non sono ammessi partner il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento di suddette attività.
	Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura del loro impiego sul progetto di ricerca). Il personale amministrativo deve essere imputato sulle spese generali.
	Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
	Nel caso di beni destinati alla realizzazione di attività dimostrativa, questi, purché gli stessi esauriscano il loro periodo di vita utile in funzione del dimostratore, possono essere riconosciuti per intero. Tali spese non devono superare il 40% calcolato sul costo totale riferito al singolo beneficiario. Potranno valutarsi scostamenti se debitamente motivati in relazione con la natura complessa degli "output" realizzati.
Per attività di dimostrazione etc.	Spese per missioni (connesse ai progetti finanziati) all'estero e in Italia del personale impegnato sul progetto di ricerca nel limite del 5% dei costi di personale.
	I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Tali spese sono consentite per ammontare max pari al 50% calcolato sul costo delle spese di personale del singolo beneficiario.
	Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca Tali spese non devono superare il 30%

	calcolato sul costo totale riferito al singolo beneficiario. Potranno valutarsi scostamenti se giustificati alla natura complessa degli “output” realizzati.
	Spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca nella misura massima del 3% delle spese totali ammissibili del progetto. Nel caso di partecipazioni ad eventi organizzati da terzi, sono ammissibili in questa voce solamente le spese di iscrizione. Le spese di trasporto, effettuate esclusivamente con mezzi pubblici (aereo, treno, bus, taxi), di vitto e di alloggio devono essere inserite tra le spese di Missione. In tutti i casi, tali spese saranno sottoposte ad autorizzazione preventiva da parte della Regione e Finaosta S.p.A. al fine di accertare la stretta correlazione dell’evento con il progetto stesso. Possono rientrare in questa categoria le spese di allestimento del sito web del progetto.
	Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca comprensivo del personale amministrativo impegnato in attività di rendicontazione. Esse sono ammissibili e da calcolarsi forfetariamente nella misura massima del 15% del costo per “spese di personale” riferito al singolo beneficiario ¹ .

Ai sensi dell’art. 28, comma 2, lettera a) del Reg. (UE) n. 651/2014, sono altresì ammissibili a finanziamento i seguenti costi esclusivamente nel caso in cui siano sostenuti da piccole e medie imprese:

Attività	Tipologie ammissibili di spesa
Per spese di diritti di proprietà industriale	Tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto.
	I costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni.
	I costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i “costi reali” e che, pertanto, il contributo regionale può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per l’impresa.

Non è consentita inoltre attività di fatturazione tra componenti del partenariato.

L’I.V.A (o imposta equivalente) che deriva dall’attività finanziata è ammissibile a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Tale imposta non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui essa può essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso. Qualora il beneficiario determini l’I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell’imputazione del costo si deve applicare la percentuale di indetraibilità esposta nell’ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.

Per un maggiore dettaglio relativo all’ammissibilità/non ammissibilità delle spese si rimanda al documento denominato “*Documento unico sulla rendicontazione dei costi*”, allegato al presente Bando.

¹ Salvo diverse successive determinazioni nell'ambito delle quali saranno definiti sia il tasso forfettario per la determinazione delle spese generali, sia i costi diretti del personale che costituiranno la base di calcolo del tasso forfettario così da determinare l'importo ammissibile delle spese generali stesse.

Art. 12 – Presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di contributo, presentate in bollo sulla modulistica allegata al presente Bando, dovranno pervenire in busta chiusa alla Struttura ricerca, innovazione e qualità dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, Piazza della Repubblica, 15 – Aosta **entro la data di presentazione del dossier di candidatura (progetto definitivo) alla Regione Piemonte**.

Le domande pervenute oltre i termini non saranno ritenute ammissibili.

La busta, oltre al mittente, dovrà riportare chiaramente la dicitura: “NON APRIRE - Bando Fabbrica intelligente”.

La busta dovrà contenere al suo interno l'istanza di partecipazione secondo il modello allegato al presente Bando.

La partecipazione dell'impresa valdostana dovrà risultare anche nell'istanza che il partenariato presenterà alla Regione Piemonte per la partecipazione alla seconda fase del *Bando Fabbrica intelligente Piemonte* ed, in particolare, in una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associativa per la realizzazione del progetto e nella descrizione del progetto definitivo.

Ai fini della corretta predisposizione della domanda sarà possibile chiedere informazioni agli uffici dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro – Struttura ricerca, innovazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta (telefono 0165 274594).

Art. 13 – Modalità di valutazione delle domande

Le domande pervenute in tempo utile saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione tecnica nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La commissione di valutazione sarà coadiuvata, per la valutazione delle domande, dalla struttura regionale competente in materia di industria, che potrà acquisire pareri in relazione agli aspetti tecnico-scientifici ed economico-finanziari del progetto.

L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi:

- valutazione dell'ammissibilità della domanda;
- valutazione dei contenuti del progetto presentato.

La fase di valutazione dei contenuti dei progetti sarà avviata solo per le domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando. Non saranno pertanto valutate le domande che non conterranno gli elementi obbligatori richiesti.

La valutazione dell'ammissibilità della domanda terrà conto dei seguenti elementi:

<i>a</i>	inoltro del dossier di candidatura/domanda nei termini e nelle forme previste dal bando
<i>b</i>	completezza e regolarità della domanda
<i>c</i>	presenza dei requisiti soggettivi – prescritti dal bando - in capo al potenziale beneficiario
<i>d</i>	tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con le prescrizioni del bando
<i>e</i>	cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando
<i>f</i>	compatibilità del progetto con le limitazioni oggettive (aree scientifiche e tecnologiche, etc.) imposte dal bando

La valutazione dei contenuti del progetto presentato farà riferimento ai seguenti standard:

<i>a</i>	congruità e pertinenza dei costi; sostenibilità economica del progetto; capacità finanziaria dei soggetti a realizzare il progetto.
<i>b</i>	qualità del raggruppamento proponente in termini di adeguatezza delle componenti coinvolte, qualificazione tecnico-scientifica dei soggetti coinvolti con particolare attenzione alla risorse messe in gioco per la realizzazione del progetto.

c	validità ed originalità scientifica/tecnologica dei contenuti e delle metodologie del progetto con particolare attenzione all'efficacia e completezza del piano di attività e sua rispondenza agli obiettivi.
---	---

A ciascuno dei tre macro-criteri sopra richiamati verrà assegnato un punteggio da 0 (scarso) a 5 (eccellente) con uguale peso. Per superare la fase di selezione, la proposta dovrà superare la soglia di 3 per il punteggio relativo a ciascuno dei criteri e la soglia di 10 per la somma dei punteggi.

L'articolazione in eventuali sub-criteri esplicativi e relativi punteggi sarà stabilita in piena autonomia dal nucleo di valutazione fermo restando i limiti di punteggio attribuiti sopra ai macro-criteri.

Si ribadisce che la domanda deve riguardare la partecipazione di un'impresa valdostana ad un progetto che sia valutato positivamente dalla Regione Piemonte nell'ambito del *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*.

La commissione di valutazione, pertanto, acquisirà dalla Regione Piemonte le valutazioni dei progetti definitivi presentati nella seconda fase.

La valutazione delle domande sarà completata entro 90 giorni dalla scadenza del Bando e, comunque, entro i termini di valutazione, da parte della Regione Piemonte, dei progetti definitivi presentati nella seconda fase.

Con provvedimento del dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità della Regione Valle d'Aosta sarà disposta la concessione del contributo a favore delle imprese il cui progetto è stato valutato positivamente nell'ambito del presente Bando e che fanno parte di raggruppamenti ammessi a finanziamento da parte della Regione Piemonte.

Art. 14 – Avvio e chiusura dei progetti ed erogazione del contributo

La comunicazione della concessione dell'agevolazione verrà data ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata.

A seguito della comunicazione, entro i termini indicati dal *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*, i partenariati dovranno costituirsi formalmente mediante un contratto di associazione temporanea di scopo, con cui regolare ruoli e responsabilità dei singoli partecipanti al progetto.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della concessione dell'agevolazione, dovrà riscontrare alla Regione comunicando l'accettazione del contributo, l'avvenuto avvio del progetto e l'eventuale richiesta di liquidazione dell'anticipo.

L'anticipo, non superiore al 20% del contributo concesso, sarà erogato previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, ritenuta idonea dalla Finaosta S.p.A., di importo almeno pari a quello da erogare, e verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del progetto e, qualora sia incapiente, al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento successivo.

La Finaosta S.p.A. provvederà all'erogazione dei contributi per stati di avanzamento del progetto di ricerca e, ove necessario, previa verifica:

- degli adempimenti previsti dall'art.48bis del D.P.R. 602/2003 e s.m.i con riferimento ai pagamenti di importo superiore a euro 10.000,00;
- della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC);
- dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (D.lgs.159/2011);
- dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).

Gli stati di avanzamento saranno cadenzati secondo quanto previsto dal *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*.

Gli stati di avanzamento, completi della documentazione di spesa dovranno essere presentati, sulla modulistica predisposta dalla Finaosta S.p.A., entro il 31 gennaio relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre e entro il 31 luglio relativamente alle spese sostenute entro il 30 giugno.

L'erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa delle spese e controllo del risultato dell'attività di ricerca.

I criteri per la verifica tecnico-amministrativa saranno stabiliti dalla Finaosta S.p.A. in modo da assicurare il controllo delle spese esposte dalle imprese, sulla base dei criteri indicati all'articolo 11 del presente Bando.

Il controllo del risultato consisterà nella verifica dei risultati dell'attività e della sua conformità al progetto approvato.

I soggetti beneficiari dei contributi regionali, entro 3 mesi dalla completa realizzazione dei progetti di ricerca finanziati, dovranno presentare alla Finaosta S.p.A. una relazione tecnica, sulla modulistica da questa predisposta, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.

La Finaosta S.p.A. trasmetterà alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di atto notorio del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Il Comitato tecnico-scientifico previsto dalla l.r. 84/1993 effettuerà il monitoraggio dei progetti approvati, esaminando i rapporti riepilogativi predisposti dalla Finaosta S.p.A. sull'avanzamento del progetto nel periodo e verificherà i risultati dei progetti approvati, esaminando i rapporti riepilogativi predisposti dalla Finaosta S.p.A..

Art. 15 – Rinuncia

I beneficiari che intendano rinunciare all'attuazione del progetto ne dovranno dare immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata.

Qualora il rinunciatario abbia già percepito parte del contributo, lo dovrà restituire entro 60 giorni maggiorato degli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento nel periodo in cui il soggetto ha beneficiato dell'agevolazione.

Considerato il fatto che le imprese valdostane aderiscono a progetti finanziati dal *Bando Fabbrica intelligente Piemonte* non si potrà dare continuazione ai progetti in cui i partner piemontesi hanno rinunciato all'attuazione.

Art. 16 – Verifiche e controlli

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti e la Finaosta S.p.A., effettueranno i controlli opportuni attraverso:

- la verifica della documentazione presentata, compresa la documentazione di spesa e i documenti rilevanti ai fini della realizzazione del progetto;
- la realizzazione di visite di controllo presso l'azienda, per l'istruttoria del progetto, per le verifiche tecnico - contabili e di conformità degli interventi attuati al progetto a suo tempo presentato, per la verifica dei risultati del progetto, che saranno effettuate prima, durante e successivamente alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo.

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti, la Regione Piemonte e la Finaosta S.p.A. potranno effettuare, sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del progetto di ricerca e sviluppo.

La Regione, la Regione Piemonte, le amministrazioni dello Stato e le istituzioni dell'Unione europea potranno disporre controlli presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla pertinente normativa comunitaria, statale e regionale in materia.

Art. 17 – Obblighi dei beneficiari

I beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. realizzare il progetto secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti, e, comunque, nella misura minima del 70% del costo totale del progetto ammesso. Tale misura dovrà risultare dall'ammontare dei costi effettivamente rendicontati e riconosciuti in ambito di controllo e previsti dal piano finanziario approvato;
2. realizzare il progetto conformemente agli obiettivi contenuti nel progetto stesso, entro 30 mesi a decorrere dalla data di avvio del progetto, salvo proroga;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro il periodo di validità dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal bando, si rimanda alle prescrizioni contenute nel Documento unico sulla rendicontazione dei costi;
4. fornire le relazioni tecniche per ciascuno stato di avanzamento; la trasmissione delle relazioni tecniche sopra menzionate spetta al Capofila;
5. conservare fino al 31/12/2025 ed, in ogni caso, fino al terzo anno successivo alla completa restituzione del contributo rimborsabile tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile dagli altri atti amministrativi generali mediante opportuna codifica. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone o organismi aventi diritto;
6. mantenere per tutta la durata del progetto, e, comunque, fino all'istanza di erogazione del saldo, i seguenti requisiti: essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC), con la certificazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011), avere un'unità locale operativa sul territorio regionale, essere iscritta nel Registro imprese della CCIAA competente, possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A., garantire comportamenti professionalmente corretti vale a dire che nei confronti del legale rappresentante dell'impresa non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante, osservare gli obblighi dei contratti di lavoro e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza, inserimento disabili, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare e tutela dell'ambiente;

Per quanto la regolarità del pagamento dei contributi INPS-INAIL, Finaosta S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la sussistenza del requisito all'atto della liquidazione del contributo;

7. mantenere, per tutta la durata del progetto e per i 5 anni successivi al pagamento finale al beneficiario, i seguenti requisiti:
 - a) non essere assoggettati a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o concordato preventivo, salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento

dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa. In tale ipotesi, gli oneri e gli obblighi correlati all'agevolazione si trasferiranno (previa assunzione di apposito impegno scritto) alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999, n. 270, con riferimento al programma redatto ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa;

- b) non deliberare la liquidazione volontaria;
 - c) avere un'unità locale operativa sul territorio regionale, essere iscritta nel Registro imprese della CCIAA competente;
 - d) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata, compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione d'impresa e contratto d'affitto;
8. comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto riguardanti i requisiti dei soggetti beneficiari;
 9. richiedere alla Regione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto;
 10. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione, da Finaosta S.p.A. e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 11. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità;
 12. rispettare il divieto di cumulo e impegnarsi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto;
 13. comunicare tempestivamente alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
 14. adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;
 15. consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati di Finaosta S.p.A. e di altri organismi deputati ad attività di controllo, lo svolgimento di controlli e ispezioni.

Art. 18 – Revoca del contributo

Si procederà alla revoca del contributo concesso, salvo altre conseguenze previste dalla legge:

- mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13 della l.r. 84/1993;
- mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17;
- interruzione ingiustificata del progetto anche per cause non imputabili ai beneficiari, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- qualora il soggetto beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- nel caso in cui il finanziamento dia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni non veritiere;
- mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 5 anni, per le grandi imprese, e di 3 anni, per le piccole e le medie imprese, dalla conclusione del progetto;
- rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del progetto;

- mancata disponibilità di una sede operativa in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo.

La revoca del contributo potrà essere disposta anche in misura parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato.

La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

La revoca del contributo sarà disposta altresì per i progetti che non potranno continuare in quanto il cui contributo è stato revocato ai partner piemontesi.

Art. 19 – Divieto di cumulo

L'agevolazione di cui al presente Bando non è cumulabile relativamente agli stessi costi ammissibili con altri aiuti di Stato definiti come tali dalle norme dell'Unione europea (in particolare ex art. 107 TFUE) e/o con agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Art. 20 – Pubblicità, diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

Dei risultati delle attività realizzate, nell'ambito del progetto finanziato, verrà data massima pubblicità nei modi concordati con la Regione, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

Sono consentite inoltre spese di disseminazione che rispondono ad una finalità “interna al gruppo di ricerca” che opera sul progetto, volta a favorire la *cross fertilization* del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità “esterne” destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca.

Anche in presenza di spese per “attività di partecipazione a convegni e seminari strettamente tecnico-scientifici” ci si dovrà attenere al medesimo principio sopra descritto: ne consegue che, ad esempio, è ammissibile la spesa di partecipazione ad un convegno se ne è dimostrabile l'utilità ai fini, prettamente interni al progetto di ricerca, dello sviluppo e/o conclusione del progetto stesso. Più in particolare, in caso di presentazione all'esterno di risultati tecnico/scientifici conseguiti nell'ambito del progetto, tali partecipazioni sono ammissibili a condizione che siano finalizzate a ricevere dei *feed-back* dalla comunità dei partecipanti. Ne discende che i costi di partecipazione ad eventi generalmente aperti alla partecipazione di persone o imprese o con finalità commerciali (ad es. fiere anche di tipo professionale e settoriale, bandi o richieste di offerta) sono esclusi dal finanziamento a carico del bando in questione.

La Regione si rende garante che il personale coinvolto nelle istruttorie dei progetti mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni,

cognizioni e documenti riservati dei quali possano venire a conoscenza nell'ambito della loro attività.

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti, la Finaosta S.p.A. e i membri della Commissione tecnica di valutazione potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei beneficiari che ritengano pertinenti al progetto e possono esigere che tali dati siano loro forniti.

Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i loro dati, il cui conferimento è obbligatorio ai fini della concessione e erogazione del contributo richiesto, rimarranno depositati presso la Struttura ricerca, innovazione e qualità, che cura l'istruzione della pratica e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.

I partecipanti dovranno inoltre dichiarare di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'art. 18 del decreto, e del fatto che la Regione, i suoi incaricati e/o consulenti, potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei partecipanti che riterranno pertinenti al progetto e potranno esigere che tali dati siano loro forniti.

I partecipanti sono a conoscenza del fatto che non potrà essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto sollevando problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

Art. 21 – Monitoraggio

I progetti, durante la loro esecuzione, sono sottoposti a monitoraggio e valutazione intermedia e finale dei risultati conseguiti.

Le imprese valdostane aderiscono a progetti collaborativi finanziati dal *Bando Fabbrica intelligente Piemonte*, che sono sottoposti ad una specifica procedura di monitoraggio.

La Regione Piemonte assegna grande importanza all'attività di monitoraggio e valutazione intermedia e finale al fine di estendere il processo valutativo all'intero ciclo di vita del progetto in modo da poter conoscere tempestivamente ed eventualmente concordare variazioni/ri-orientamenti dell'attività originariamente prevista.

A tale scopo, a cadenza di norma annuale, saranno previsti incontri (due intermedi e uno finale) tra un esperto di alta professionalità, incaricato da Finpiemonte, ed il partenariato dei soggetti beneficiari, per avere informazioni sullo stato di attuazione del progetto, mediante una relazione contenente la descrizione delle attività realizzate od avviate, l'ammontare delle risorse a quel momento impegnate, i risultati ottenuti in riferimento ai target di progetto, le prime valutazioni sugli effetti prodotti etc. A tali incontri, quanto sarà coinvolta un'impresa valdostana, parteciperà un rappresentante della Regione Valle d'Aosta.

Gli schemi di relazione saranno resi disponibili direttamente da Finpiemonte.

I beneficiari sono tenuti a rispondere alle indagini che la Regione Valle d'Aosta avvierà in merito al livello di innovazione e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti grazie al sostegno pubblico alle iniziative.

A tale fine potranno essere predisposte rilevazioni *ad hoc* nelle fasi *ex ante*, *in itinere* e *ex post* su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura. Il beneficiario è tenuto a fornire, per i 3 anni successivi al termine del progetto, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla Regione.

Art. 22 – Responsabilità

La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti.

Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti.

I partecipanti al presente Bando si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.

Art. 23 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 17 – 2222 del 12/10/2015 relativa all’Accordo di programma tra il M.I.U.R e la Regione Piemonte, sottoscritto in data 24 luglio 2012, art. 3 "Settori di intervento e azioni", Azione 3 - Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente: indirizzi dell'iniziativa Piattaforma tecnologica regionale Fabbrica Intelligente;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 *“Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”*.

Art. 24 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità.

Funzionario amministrativo referente è Giorgio D’Andrea, tel. 0165/274594, fax 0165/274592, e-mail: g.dandrea@regione.vda.it .

Art. 25 – Modalità di ricorso

Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 , è possibile ricorrere:

- entro 60 giorni dal ricevimento del diniego del contributo, al Tribunale amministrativo regionale di Aosta;
- entro 120 giorni dal ricevimento del diniego del contributo, al Presidente della Repubblica.